



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 91/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dai coniugi conviventi sigg.ri **Carmelo Mazza** (cf: MZZCML65E17Z112T), nato in Germania il 17/05/1965, e **Paola Magnani** (cf: MGNPLA68B43F960A), nata a Novellara (RE) il 03/02/1968, entrambi residenti a Campegine (RE), Piazza Salvador Allende n. 3, presentato con il patrocinio dell'avv. Gaetano Giandomenico;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Michela Del Rio, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato che i ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, sia perché coniugi conviventi sia perché il sovraindebitamento ha un'origine comune;

rilevato che i ricorrenti non hanno presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII;

che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Mazza per circa euro 224.712,05, accumulati per lo più verso l'Istituto di credito mutuante, altri enti finanziatori e l'Erario;

che risultano debiti a carico della sig.ra Magnani per circa euro 142.932,75, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante (in solido con il marito);

rilevato che i coniugi non sono proprietari di beni immobili o mobili registrati, né di altri beni utilmente liquidabili;

rilevato ancora che il sig. Mazza è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.604,13 (compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima), su cui grava una trattenuta per cessione volontaria del quinto;

che la sig.ra Magnani è impiegata con contratto di lavoro subordinato *part time* a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.303,33 (compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima), su cui gravano trattenute per cessione volontaria del quinto e un pignoramento presso terzi;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che i coniugi Mazza convivono in un immobile condotto in locazione e non hanno carichi familiari;

che i ricorrenti hanno indicato in euro 2.292,74 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al loro mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato ragionevolmente congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio dei ricorrenti è come detto stato oggetto di pignoramento (Magnani) e cessione volontaria del quinto (Magnani e Mazza);

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente o del terzo debitore in favore del cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;



rilevato che i debitori si sono resi quindi rispettivamente disponibili a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma mensile di euro 339,16 (Mazza) e di euro 275,56 (Magnani);

ritenuto che l'indicazione di tali somme è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte dei debitori (eventualmente dando corrispondenti disposizioni di pagamento ai rispettivi datori di lavoro);

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che il saldo attivo dei conti correnti loro intestati (Mazza: c/c n. 2473291, presso BPER Banca SpA, pari ad euro 2.520,56 al 19/06/2024; Magnani: c/c n. 3961017 presso BPER Banca SpA, pari ad euro 480,19 al 19/06/2024; Postepay Evolution n. 5333171103819146 con saldo attivo di euro 3,22 al 19/06/2024) siano esclusi dalla liquidazione, poiché necessari per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo dei predetti conti corrente e della carta postepay possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali, ma solo nel limite di euro 1.265 quanto al c/c n. 2473291 intestato Mazza (per l'intero quanto indicato in ricorso quanto a Magnani);

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;



rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sigg.ri Carmelo Mazza (cf: MZZCML65E17Z112T), nato in Germania il 17/05/1965, e Paola Magnani (cf: MGNPLA68B43F960A), nata a Novellara (RE) il 03/02/1968, entrambi residenti a Campegine (RE), Piazza Salvador Allende n. 3

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Michela Del Rio, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo del c/c n. 2473291, intestato Mazza presso BPER Banca SpA e del saldo del c/c n. 3961017 intestato Magnani presso BPER Banca SpA, e della carta Postepay Evolution n. 5333171103819146 intestata Magnani, nel limite degli importi indicati in parte motiva;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal sig. Carmelo Mazza a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.265;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla sig.ra Paola Magnani a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.027;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;



XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 01/07/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

